

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondota nel 1828
Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 - 10122
Torino (Italia) - realemutua@pec.realemutuo.it - Registro Imprese
Torino, Codice Fiscale 00675360018, N. Partia NA 11998320011
R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Alba delle
imprese di assicurazione e riassicurazione - Capagruppo del Gruppa
Reale Mutua, iscritta al numero 006 dell'Alba delle società capagruppo.

Enti pubblici

CONTR	RAENTE			SOLI	DALE -	S.P.A.					** 1	DICE 35	2 22 22 23		89760	O SISCALE	NUMERO DI /ARIAZIONE	SUB AGENZIA 05950 03309030652 SA C.A.P. 84133
DECC g. 18	****	0 a.	2021	g. :		ZA CONT	0004	a. 00) m	02	g. 13	g. 3	1 m. 12	1	100	-	mporaneo	INDICIZZAZIONE si/no NO
N PARTE si/no	AGENZIA	RAMO		POLIZA	PA	IGATO AL	COASSIC	URAZ		NS. DE	LEGA NS.	QUOTA	COD. DEI	L. N	I. POLIZ	ZA DELE	GATARIA 9	INCASSATO AL
							—TOTALE			+	— ACCES			— DIRITTI —	0,00		19,73 MPOSTA ———	TOTALE PRIMA RATA EURO 808,84 TOTALE RATE SUCCESSIVE EURO
TAC.RII	NOVO	REG.PF	REMIO	TEMP.	T.PROD.	CODICE	ERISCHIO	RE	O,C		_	0,	COMUNE	-	0,00	LIZZA C	0,00	0,00
N/si/		S si/r		SI si/no	E	DI	E006	NO si/no	m.	a	Agenzia	Ramo	N. Poliz	zza	Agenzia	Ramo	N. Polizza	

Codice Identificativo della gara: 85809220D9

REALE MUTUA ASSICURA, IN BASE ALLA NORMATIVA ALLEGATA, IL SEGUENTE ENTE PUBBLICO:

Settore: Aziende Pubbliche di Servizi

Attività: ALTRE AZIENDE/AZIENDE PLURISERVIZI

Formano parte integrante del contratto le Condizioni di Assicurazione composte da n. 23 pagine, che il Contraente dichiara di ricevere ed approvare, nonché il Mod.5060 VAR.

AL CONTRAENTE VIENE CONFERITA LA QUALIFICA DI SOCIO

IL CONTRAENTE

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

L'Agente Procuratore

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare specificatamente i seguenti punti riportati sulle Condizioni di Assicurazione: POLIZZA INFORTUNI ENTI PUBBLICI

IL CONTRAENTE

Buongiorno Reale 800 - 320320 lunedì - sabato 8 - 20

IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto la Nota Informativa Mod. 5057 VAR

Utente:A173509 Mod. 8078 VAR - Ed. 9/07



Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondota nel 1828
Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 - 10122
Torino (Italia) - realemutua@pec.realemutua.it - Registro Imprese
Torino, Codice Fiscole OO675360016, N. Parista IVA 11998320011
R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1,00001 dell'Albia delle
imprese di assicurazione e riassicurazione - Capagruppa del Gruppa
Reale Mutua, iscritta al numero OO6 dell'Albia delle società capagruppa.

Enti pubblici

ALLEGATO

AGENZIA: BATTIPAGLIA

POLIZZA n.: 2021/05/2989760 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE


CLAUSOLA A TESTO LIBERO REALE MUTUA ASSICURA, IN RELAZIONE AL SEGUENTE RISCHIO: INFORTUNI OCCORSI DURANTE LA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI NUOTO E GINNASTICA SVOLTI PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO

ARBOSTELLA.

IL CONTRAENTE

SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI

'Agente Procuratore





POLIZZA INFORTUNI

Enti Pubblici



DEFINIZIONI

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.

Nel testo che segue si intendono per :

1. ASSICURATO:

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

2. ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

3. CONTRAENTE (SOCIO)

Chi stipula l'assicurazione.

4. INDENNIZZO

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di sinistro.

5. PARTI

Il Contraente e Reale Mutua.

6. POLIZZA

I documenti che provano il contratto di assicurazione.

7. PREMIO

La somma dovuta dal Contraente a Reale Mutua.

8. RISCHIO

La possibilità che si verifichi il sinistro.

9. SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

10. SOCIETÀ

La Società Reale Mutua di Assicurazioni, di seguito definita Reale Mutua.

Inoltre alle seguenti espressioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui di seguito riportato:

11. BENEFICIARI

Le persone (o la persona) designate in *polizza* a riscuotere l'*indennizzo*. In assenza di designazione specifica i *beneficiari* saranno gli eredi legittimi o testamentari.

12. DAY HOSPITAL

Struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna, autorizzata ad erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche eseguite da medici specialisti, con redazione di cartella clinica.

13. DIARIA

La somma assicurata per ogni giorno di inabilità temporanea.

14. FRANCHIGIA

Parte del danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato.

15. INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte dell'*Assicurato*, oppure una *invalidità permanente* o una *inabilità temporanea*.

16. INFORTUNIO PROFESSIONALE

Infortunio verificatosi durante lo svolgimento da parte dell'*Assicurato* delle attività professionali (principali e secondarie).

17. INFORTUNIO EXTRAPROFESSIONALE

Infortunio verificatosi nello svolgimento da parte dell'Assicurato di attività che non abbiano carattere di professionalità.





18. INABILITÀ TEMPORANEA

Temporanea incapacità fisica dell'Assicurato ad attendere alle attività dichiarate in polizza.

19. INVALIDITÀ PERMANENTE

Diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità dell'*Assicurato* a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.

20. ISTITUTO DI CURA

Istituto universitario, Ospedale, Casa di cura, *Day hospital*, regolarmente autorizzati all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono convenzionalmente considerati *istituti di cura* gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani.

21. MODULO DI POLIZZA

Documento che personalizza la *polizza* poiché riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione del contratto, il *premio*, le dichiarazioni del *Contraente*, i dati identificativi del *rischio assicurato*, la sottoscrizione delle *Parti*.

22. RICOVERO

Permanenza in istituto di cura con pernottamento.





CONDIZIONI GENERALI

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente l'Assicurato

1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente (o dell'Assicurato) relative a circostanze
che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del
diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione come previsto dagli artt.
1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

1.2 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

La presente assicurazione è stipulata per conto altrui; pertanto gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per la loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

1.3 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto a Reale Mutua, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, la stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Reale Mutua, entro 60 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni. Se il Contraente dolosamente omette di comunicare l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni, il diritto all'indennizzo decade.

In caso di sinistro il Contraente (o l'Assicurato) deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

1.4 AGGRAVAMENTO DI RISCHIO, CON RIFERIMENTO ALL'ATTIVITÀ SVOLTA ED ALLE RELATIVE CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata o telex, di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Cod. Civ.

1.5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

In caso di diminuzione del *rischio* Reale Mutua è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* scadenti successivamente alla comunicazione, come previsto dall'art. 1897 del Codice Civile, rinunciando al relativo diritto di recesso.

1.6 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in *polizza* a prescindere dal pagamento della prima rata di *premio* che comunque deve avvenire entro il 15° giorno successivo a tale data. I *premi* devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla Sede della Società.

Se il *Contraente* non paga il *premio* o le rate di *premio* successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di Reale Mutua al pagamento dei *premi* scaduti come previsto dall'art. 1901 del Codice Civile.

1.7 FACOLTÀ DI RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI INFORTUNIO

Dopo ogni denuncia di *infortunio* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, Reale Mutua ha facoltà di recedere dall'*assicurazione* nei confronti del singolo *Assicurato* o della singola categoria di *Assicurati* oppure dall'intero contratto con preavviso di almeno 30





giorni. In tal caso Reale Mutua rimborserà il *premio* relativo al periodo compreso fra il giorno della cessazione della garanzia e il termine del periodo di *assicurazione* in corso. La riscossione dei *premi* venuti a scadenza dopo la denuncia dell'*infortunio* o qualunque altro atto di Reale Mutua non potranno essere interpretati come rinuncia a valersi della facoltà di recesso regolamentata nel presente articolo.

Nel caso in cui la facoltà di recesso sia attivata e all'interno del periodo di 30 giorni previsto per l'efficacia del recesso ricada la scadenza di una rata della polizza, la Società si impegna, ferma la validità del recesso, ad emettere una appendice di proroga del contratto per un tempo uguale alla differenza tra il periodo di preavviso di recesso di 30 giorni ed il periodo intercorrente tra l'avviso di recesso e la scadenza della rata.

1.8 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.9 DURATA DELL'ASSICURAZIONE - PERIODO DI ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata sul frontespizio di polizza.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata; nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.

1.10 DEROGA AL PATTO DI TACITA PROROGA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 57, comma 7, del D.lgs del 12 aprile 2006 n. 163 e sue modifiche e/o integrazioni, si precisa che la presente *assicurazione* cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

E' facoltà del Contraente chiedere alla Società la prosecuzione dell'assicurazione.

In caso di proroga dell'assicurazione per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

1.11 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.12 PERSONE SOGGETTE ALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

La presente polizza si intende espressamente stipulata in aumento all'assicurazione di legge contro gli infortuni sul lavoro, anche se l'obbligo a detta assicurazione sopravvenga in corso di contratto.

1.13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

1.14 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia a cui appartiene l'Ente appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

1.15 VARIAZIONE DEL RISCHIO

- 1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
- Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto a Reale Mutua. Le variazioni che devono essere





comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all'organizzazione del *Contraente*, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere del *Contraente* che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte).

3. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

1.16 REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI E RECESSO

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, Reale Mutua può segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Articolo "VARIAZIONE DEL RISCHIO" e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o alle somme assicurate/massimali assicurati, di cui alla Scheda di polizza.

2. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

 In caso di mancato accordo tra le parti, Reale Mutua può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

5. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al punto 1., presentata da Reale Mutua, ovvero, nei casi di cui al punto 2., entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del *Contraente*.

Qualora alla data di effetto del recesso il *Contraente* non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, Reale Mutua s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore, per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il *Contraente* contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.





CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Reale Mutua assicura contro gli infortuni professionali le persone indicate in polizza.

2.1 RISCHI ASSICURATI

A - Rischi a terra

L'assicurazione vale per gli infortuni subiti dall'Assicurato, anche se derivanti da:

- 1 imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- 2 atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- 3 atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa.

Inoltre l'assicurazione comprende:

- 4 gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
- 5 l'asfissia non dipendente da malattia:
- 6 l'avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o assorbimento di sostanze;
- 7 l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, la folgorazione; i colpi di sole o di calore o di freddo:
- le conseguenze (con esclusione delle malattie di cui certi insetti sono portatori necessari) obiettivamente constatabili di morsi o punture di animali.

B - Rischi sportivi

- La garanzia vale durante la pratica di ogni disciplina sportiva svolta a titolo non professionistico, salvo quanto precisato al punto 2 che segue. L'indennizzo è ridotto alla metà quando l'infortunio si verifichi durante:
 - la pratica di alpinismo o sci-alpinismo (oltre il 3° grado della "scala di Monaco") senza accompagnamento di guida o portatore patentati, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle varie forme, pugilato, equitazione, canoa nei tratti montani di fiumi e torrenti caratterizzati da cascate, immersioni subacquee con autorespiratore (compresi i casi di embolia), guido-slitta (bob), slittino (skeleton), salto dal trampolino con sci, sci acrobatico, sci su ghiacciaio fuori pista senza accompagnamento di guida/portatore/maestro di sci pa-tentati, speleologia;
 - la partecipazione a gare organizzate o svolte sotto l'egida delle competenti Federazioni di: baseball, calcio, ciclismo, football americano, hockey, polo, pallacanestro, pallamano, pallanuoto, pallavolo, pentathlon mo-derno, rugby, sci a livello regionale organizzate da sci club, sports su ghiaccio, velocità su pattini a rotelle, skate-board.
- 2 La garanzia non vale comunque per gli infortuni derivanti da:
 - pratica di paracadutismo e sports aerei in genere (deltaplani, ultraleggeri e simili):
 - pratica a titolo professionistico di sports in genere;
 - partecipazione a gare e relative prove con veicoli o natanti a motore (mentre è compresa in garanzia la partecipazione a gare di regolarità pura);
 - partecipazione a imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: spedizioni esplorative o artiche, himalayane, andine; regate oceaniche, sci estremo).

Se l'attività sportiva è espressamente pattuita nel modulo di polizza i relativi rischi sono





compresi in garanzia senza limitazioni, salvo le franchigie.

C - Rischi di volo

(La garanzia di cui al presente articolo non è valida se la polizza ha durata inferiore ad un anno).

L'assicurazione comprende gli infortuni che l'Assicurato subisca durante l'uso, soltanto in qualità di passeggero, di aeromobili; sono comunque esclusi i voli su altri mezzi di locomozione aerea (deltaplani, ultraleggeri, parapendio e simili), nonché su aeromobili eserciti da Aero Clubs e da Società o Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal Trasporto Pubblico Passeggeri.

L'assicurazione vale anche per gli atti di pirateria, sabotaggio, dirottamento, purché non conseguenti a guerra (anche non dichiarata) o insurrezioni, fatto salvo quanto previsto al punto 2.1.D.

L'assicurazione vale per casi e somme uguali a quelli assicurati con la presente polizza e per i rischi da essa previsti.

In caso di incidente aereo che colpisca più *Assicurati*, la somma dei capitali garantiti per questa specifica garanzia, sia con questa *polizza* sia con altre *polizze* stipulate dallo stesso *Contraente* con Reale Mutua, non potrà superare, per tutti gli *indennizzi*, l'importo di € 5.200.000.

Qualora i capitali complessivamente garantiti eccedano gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con imputazione proporzionale sui singoli contratti, salvo il diritto del Contraente al rimborso dei premi imponibili nella stessa proporzione; a tal fine si dà atto che il premio relativo alla presente estensione di garanzia è pari al 2% del totale premio imponibile infortuni.

D - Rischio Guerra

(La garanzia di cui al presente articolo non è valida se la *polizza* ha durata inferiore ad un anno).

L'assicurazione vale per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero in un paese sino ad allora in pace.





DELIMITAZIONI DELLA OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

3.1 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti da:

- A guida o uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei e di aeromobili, salvo quanto previsto al punto 2.1.C;
- B guerra ed insurrezioni in genere, salvo quanto previsto al punto 2.1.D; Rischio Guerra;
- C stato di ubriachezza; uso non terapeutico di stupefacenti e/o allucinogeni e/o psicofarmaci;
- D operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio;
- E trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;
- F atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- G malattie tropicali così come definite dalle disposizioni di legge in materia.

Sono comunque esclusi l'infarto e le ernie non traumatiche.

3.2 PERSONE NON ASSICURABILI - LIMITI DI ETÀ

Non sono mai assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS o sindromi correlate; o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, psicosi in genere. L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni (le persone che raggiungono tale età in corso di contratto sono assicurate fino alla successiva scadenza annuale del premio)

L'eventuale incasso del *premio* dopo che si siano verificate le condizioni sopra previste non costituisce deroga; il *premio* medesimo verrà restituito da Reale Mutua.

3.3 PERSONE ASSICURABILI CON PATTO SPECIALE

Le persone colpite da apoplessia o infarto, o affette da diabete, epilessia, emofilia, leucemia, altre infermità permanenti giudicabili gravi con la diligenza del buon padre di famiglia, sono assicurabili soltanto con patto speciale, in mancanza del quale la garanzia non vale.

Qualora dette infermità sopravvengano durante la validità del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare a Reale Mutua l'aggravamento di rischio (art. 1898 del Codice Civile); la mancata comunicazione comporta l'applicazione di quanto stabilito al punto 1.4.

3.4 LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO CUMULATIVO

In caso di *sinistro* che colpisca contemporaneamente più *Assicurati* con la presente *polizza*, l'esborso a carico di Reale Mutua non potrà superare complessivamente € 5.200.000, intendendosi proporzionalmente ridotto l'*indennizzo* per ciascun *Assicurato* qualora le somme liquidabili a termini di *polizza* eccedano detto importo.

3.5 CASI ASSICURABILI

A - Morte

Se l'Assicurato muore entro due anni dal giorno dell'infortunio e in conseguenza di questo, Reale Mutua liquida la somma assicurata ai beneficiari.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello di invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, Reale Mutua corrisponde ai beneficiari la differenza fra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il





caso di morte, ove questa sia maggiore.

Qualora a seguito dell'infortunio la salma dell'Assicurato non venga ritrovata, Reale Mutua liquida ai beneficiari il capitale garantito non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, come previsto dagli artt. 60 e 62 del Codice Civile.

Se, dopo che Reale Mutua ha pagato l'indennizzo, risulta che l'Assicurato è vivo, quest'ultima avrà diritto - entro 15 giorni dalla richiesta - alla restituzione da parte dei beneficiari della somma loro pagata.

L'Assicurato avrà così diritto all'indennizzo derivante ai sensi di polizza per altri casi eventualmente assicurati.

B - Invalidità permanente

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Valutazione del grado di invalidità

Il grado di *invalidità* è accertato facendo riferimento alle percentuali stabilite dall'Allegato n. 1 al D.P.R. 30-6-1965 n. 1124 per la valutazione del grado percentuale di *invalidità permanente*

Percentuali			
S.			

Altre menomazioni della facoltà visiva, vedasi la tabella di valutazione seguente:

Visus perduto	Visus residuo	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore)	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore)
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0	35%	65%

Note

- 1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
- La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
- 3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda della entità del vizio di refrazione.





4. La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di *infortunio* agricolo.

5.	In caso	di afachia	monolaterale:

con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10	15%
con visus corretto di 7/10	18%
- con visus corretto di 6/10	21%
- con visus corretto di 5/10	24%
- con visus corretto di 4/10	28%
- con visus corretto di 3/10	32%
 con visus corretto inferiore a 3/10 	35%

6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

Desc	rizione	Pe	rcentu	ali
		D.		S.
•	Stenosi nasale assoluta unilaterale		8	
•	Stenosi nasale assoluta bilaterale		18	
•	Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente			
	compromessa la funzionalità masticatoria			
	a con possibilità di applicazione di protesi efficace		11	
	b senza possibilità di applicazione di protesi efficace		30	
•	Perdita di un rene con integrità del rene superstite		25	
•	Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica		15	
•	Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità			
	Esiti di frattura della clavicola bene consolidata,			
	senza limitazione dei movimenti del braccio		5	
•	Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in			
	posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50		40
•	Anchilosi completa dell'articolazione scapolo- con arto in			
	posizione favorevole con normale mobilità della scapola	40		30
•	Perdita del braccio			
	a per disarticolazione scapolo-omerale	85		75
	b per amputazione del terzo superiore	80		70
•	Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75		65
•	Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70		60
•	Perdita di tutte le dita della mano	65		55
•	Perdita del pollice del primo metacarpo	35		30
•	Perdita totale del pollice	28		23
•	Perdita totale dell'indice	15		13
•	Perdita totale del medio		12	
•	Perdita totale dell'anulare		8	
•	Perdita totale del mignolo		12	
•	Perdita della falange ungueale del pollice	15		12
•	Perdita della falange ungueale dell'indice	7		6
•	Perdita della falange ungueale del medio		5	
•	Perdita della falange ungueale dell'anulare		3	
	Perdita della falange ungueale del mignolo		5	
	Perdita delle ultime due falangi dell'indice	11		9





Descrizione	Per	centu	ali
Descrizione	D.		S.
Perdita delle ultime due falangi del mignolo		8	
 Anchilosi totale della articolazione del gomito con angolazione tra 110° - 75° 			
a in semi pronazione	30		25
b in pronazione	35		30
c in supinazione	45		40
d quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di prono supinazione	25		20
 Anchilosi totale della articolazione del gomito in flessione mass 			
o quasi	55		50
 Anchilosi totale della articolazione del gomito in estensione con o quasi 	npleta		
a in semi pronazione	40		35
b in pronazione	45		40
c in supinazione	55		50
d quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di prond			
supinazione	35		30
 Anchilosi completa della articolazione radio-carpica in estensio rettilinea 	18		15
 Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pron 	0		
supinazione			
a in semi pronazione	22		18
b in pronazione	25		22
c in supinazione	35		30
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione in post	sizione		
favorevole	SIZIONO	45	
 Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale 	0		
amputazione alta, che non rende possibile l'applicazione di un			
apparecchio di protesi		80	
Perdita di una coscia in un qualsiasi altro punto		70	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo su	periore.		
quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio artic	olato	65	
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'	applicazione	9	
di un apparecchio articolato	girita y	55	
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede		50	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso		30	
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso		16	
Perdita totale del solo alluce		7	
 Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad a 	lcuna indenr	nità,	
ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è va		3	
 Anchilosi completa rettilinea del ginocchio 		35	
 Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto 		20	
 Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre ce 	ntimetri		
e non oltrepassi i cinque centimetri		11	

In aggiunta a quanto previsto dall'allegato n. 1 al D.P.R. n. 1124, si conviene che la perdita della voce (afonia) è indennizzata con il 30% della somma assicurata per *invalidità* permanente totale; la perdita parziale della voce non dà diritto ad alcun *indennizzo*. Infine è inteso che, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro varranno per il *sinistro* e viceversa.





Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Qualora l'infortunio determini menomazione a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere, al massimo, il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere - al massimo - il valore del 100%.

Nei casi di *invalidità permanente* non specificati nella tabella di cui sopra, l'*indennizzo* è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'*Assicurato*.

2. Liquidazione dell'indennizzo

L'indennizzo per invalidità permanente è calcolato, applicando la percentuale di invalidità accertata - diminuita di 3 punti percentuali - alla somma assicurata per invalidità permanente totale.

Pertanto Reale Mutua non paga alcun indennizzo se l'invalidità (X) è pari o inferiore alla franchigia (fr) e liquida un indennizzo proporzionale al residuo grado di invalidità (X-fr) se il grado di invalidità è maggiore.

Se l'invalidità accertata è maggiore del 25%, l'indennizzo è liquidato applicando la percentuale di invalidità accertata alla somma assicurata per invalidità permanente totale senza alcuna franchigia.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile a beneficiari, eredi o aventi causa.

Tuttavia, se l'infortunato muore – per cause indipendenti dalle lesioni subite – prima che l'indennizzo sia stato pagato, Reale Mutua liquida ai beneficiari l'importo già concordato, ovvero offerto, ovvero – se oggettivamente determinabile – offribile all'Assicurato, in base alle condizioni di polizza.

C Diaria per ricovero in istituto di cura

In caso di *ricovero* reso necessario dall'*infortunio*, Reale Mutua corrisponde la *diaria* assicurata per ogni pernottamento fino al massimo di 30 pernottamenti per ogni *infortunio*.

D - Rimborso spese di cura

Per la cura delle lesioni causate da *infortunio* indennizzabile a termini di *polizza*, Reale Mutua rimborsa - **fino alla concorrenza del massimale assicurato** - le spese effettivamente sostenute:

- 1. in caso di ricovero o intervento chirurgico in day hospital, durante la degenza in istituto di cura per onorari dei medici, cure mediche, esami, diritti di sala operatoria, materiale d'intervento comprese le endoprotesi trattamenti riabilitativi, rette di degenza. Qualora le spese di ricovero siano interamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale, Reale Mutua in sostituzione del rimborso liquida una diaria di € 80 per ogni pernottamento e per un massimo di 100 pernottamenti.
- relativamente alle prestazioni sanitarie extra-ricovero, per accertamenti diagnostici, onorari dei medici, interventi chirurgici ambulatoriali e cure mediche, trattamenti riabilitativi, noleggio di apparecchiature terapeutiche e/o ortopediche; per cure e protesi dentarie rese necessarie da infortunio, purché questo sia provato dal referto di Pronto Soccorso (le spese per il materiale prezioso e le leghe speciali





impiegati nelle protesi dentarie sono rimborsabili fino alla concorrenza di € 1.100, mentre non sono rimborsabili le spese per la riparazione o sostituzione di protesi applicate prima dell'infortunio); per trasporto dell'Assicurato al luogo di cura o di soccorso o da un istituto di cura all'altro con mezzi adeguati alla gravità delle condizioni dell'infortunato, il tutto fino alla concorrenza di € 520; tale importo è elevato a € 2.600 se l'emergenza richiede intervento di eliambulanza.

Le spese del presente comma sono rimborsate nella misura dell'80%; il rimanente 20% - con il minimo di € 75 per ogni *infortunio* - resta a carico dell'*Assicurato*;

 in caso di intervento riparatore del danno estetico, per la chirurgia plastica fino alla concorrenza di € 2.600.

Tali spese sono rimborsabili purché l'intervento riparatore avvenga entro due anni dal giorno dell'infortunio (provato da cartella clinica descrittiva di un Pronto Soccorso) e non oltre un anno dalla scadenza del contratto.

Per "danno estetico" si intende la deturpazione obiettivamente constatabile.





OBBLIGHI A CARICO DEL CONTRAENTE IN RELAZIONE ALLE VICENDE DEL RISCHIO E DELLA POLIZZA

Oltre agli obblighi stabiliti ai punti - (Dichiarazioni relative alle circostanze influenti sulla valutazione del rischio), - (Altre assicurazioni), - (Aggravamento di rischio, con riferimento all'attività svolta ed alle relative condizioni di esercizio), - (Diminuzione del rischio), - (Pagamento del premio e decorrenza della garanzia), nonché al punto (Denuncia dell'infortunio - Obblighi in caso di sinistro) il Contraente è tenuto ai seguenti adempimenti:

4.1 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni relative al contratto devono essere fatte con lettera raccomandata, telegramma, telefax.

4.2 VARIAZIONI NELLE PERSONE ASSICURATE

L'assicurazione vale per le persone designate in polizza ed in quanto permanga rispetto ad esse il rapporto in base al quale fu fatta l'assicurazione. Le variazioni del personale assicurato devono essere comunicate per iscritto a Reale Mutua; l'assicurazione rispetto alle nuove persone vale dalle ore 24 del giorno di perfezionamento dell'appendice. La cessazione di singoli Assicurati, non seguita da sostituzione, dà luogo a corrispondente riduzione di premio a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di comunicazione.

4.3 REGOLAZIONE DEL PREMIO

Se il *premio* è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in *polizza* ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del *premio*, fermo il *premio* minimo stabilito in *polizza*.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, il *Contraente* deve fornire per iscritto alla *Società* i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:

- delle retribuzioni:
- · del fatturato:

degli altri elementi variabili eventualmente contemplati in polizza.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il *Contraente* non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del *premio*, la *Società*, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del *Contraente* la regolazione del *premio* risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta, verranno liquidati in proporzione al rapporto esistente tra il *premio* pagato e quello effettivamente dovuto per il detto periodo nei limiti dei massimali ridotti in uqual misura.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via





anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

Il Contraente, per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, deve anche fornire a richiesta della Società la fotocopia dell'apposito modulo – spedito dall'INAIL al Contraente con raccomandata – con il quale l'Istituto comunica il conteggio del premio definitivo e richiede al Contraente stesso il versamento dell'importo dovuto in sede di regolazione premio.

Qualora il *premio* sia convenuto, anche in parte, in base al *fatturato*, il *Contraente*, per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, deve anche fornire, a richiesta della *Società* la fotocopia del registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, previsti dalla legge I.V.A..

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

agelino alla film di diascona periodo acarcurativo ancho o unia minor contra del contratto





CONDIZIONI CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

5.1 DENUNCIA DELL'INFORTUNIO OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Entro tre giorni dalla data del sinistro deve essere dato avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Sede di Reale Mutua, secondo quanto stabilito dagli artt. 1913, 1915 e 1910 del Codice Civile.

La denuncia deve contenere: descrizione dell'infortunio, luogo, giorno, ora, cause che lo determinarono. Essa deve essere corredata dal certificato medico contenente la prognosi circa la ripresa - anche parziale - dell'attività lavorativa da parte dell'Assicurato. Successivamente l'Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. L'accertamento di eventuali postumi di invalidità permanente deve essere effettuato in Italia.

Per il rimborso delle spese di cura devono essere presentati i documenti di spesa in originale (fatture, notule, ricevute) debitamente quietanzati, nonché la documentazione medica relativa. La liquidazione viene effettuata a cura ultimata. Qualora intervenga il Servizio Sanitario Nazionale o altra assicurazione privata, detti originali possono essere sostituiti da copie con l'attestazione del contributo erogato dall'Ente pubblico o delle spese rimborsate dall'Assicuratore privato.

L'Assicurato, i suoi familiari e gli aventi diritto devono consentire alla visita dei medici di Reale Mutua ed a qualsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.

5.2 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

Reale Mutua corrisponde l'indennizzo per le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni patologiche preesistenti o sopravvenute all'infortunio medesimo.

Pertanto:

- non sono indennizzabili le lesioni dipendenti da condizioni patologiche preesistenti o sopravvenute all'infortunio, in quanto conseguenze indirette di esso;
- se al momento dell'infortunio l'Assicurato è affetto da menomazioni preesistenti, sono
 indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora
 l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza considerare il
 maggior pregiudizio derivante dalle menomazioni preesistenti suddette;
- con particolare riferimento alla garanzia Invalidità permanente, in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomati, le percentuali di invalidità sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

5.3 CONTROVERSIE SULLA NATURA E CONSEGUENZE DELLE LESIONI

In caso di divergenze sul nesso causale tra evento e lesione, sulla natura o conseguenze delle lesioni, sul grado di *invalidità permanente* o sulla durata e pertinenza dell'*inabilità temporanea* e delle spese di cura, si procederà, mediante arbitrato di un Collegio Medico. I due primi componenti di tale Collegio saranno designati dalle *Parti* e il terzo d'accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio Medico.

Il Collegio Medico risiede nel comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell'*Assicurato*. Ciascuna delle *Parti* sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono sempre vincolanti per le *Parti* anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.





5.4 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

Ricevuta la necessaria documentazione, Reale Mutua, determinato l'indennizzo che risulti dovuto, provvede entro 25 giorni al pagamento.

L'indennizzo verrà corrisposto in Italia.

Il rimborso delle spese sostenute all'estero in valute diverse dall'euro avverrà applicando il cambio contro euro, come da rilevazioni della Banca Centrale Europea desunto dalle pubblicazioni sui principali quotidiani economici a tiratura nazionale o, in sua mancanza, quello contro dollaro U.S.A. Il rimborso verrà effettuato al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta.

5.5 ANTICIPO SULL'INDENNIZZO

L'Assicurato, qualora non siano sorte contestazioni sull'operatività della garanzia, può richiedere un anticipo sul pagamento dell'*indennizzo* nel seguente caso:

A - Invalidità permanente

Trascorsi 90 giorni dalla guarigione clinica

e se la presunta percentuale di invalidità stimata da Reale Mutua in base alla documentazione acquisita sia superiore al 25%, viene corrisposto all'*Assicurato* un anticipo pari al 50% di quello che spetterebbe in base al presumibile *indennizzo* definitivo.

5.6 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

Reale Mutua rinuncia al diritto di rivalsa di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

5.7 TUTELA DELL'EVENTUALE RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE

Qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari (o soltanto qualcuno di essi) non accettino, a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennità dovuta ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di risarcimento dei danni per responsabilità civile, l'indennità viene computata nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione.

Qualora la presente polizza derivi dall'applicazione di un contratto di lavoro la norma si intende annullata.





CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI

6.1 RISCHIO IN "ITINERE"

La garanzia si estende agli *infortuni* che avvengano durante il tempo strettamente necessario a compiere il tragitto abituale dall'abitazione dell'*Assi-curato* al luogo di lavoro e viceversa.

6.2 EVENTI CATASTROFICI

(La garanzia di cui al presente articolo non è valida se la polizza ha durata inferiore ad un anno). L'assicurazione vale per gli infortuni causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria, uragani, ma per la metà delle somme indicate in contratto e per un massimo comunque di € 129.200 per persona per ciascun caso di morte ed invalidità permanente totale. Inoltre se più Assicurati con la presente polizza fossero coinvolti in un medesimo evento, l'esborso massimo di Reale Mutua non potrà superare l'importo di € 1.549.400; se gli indennizzi spettanti complessivamente eccedessero tale importo, gli stessi saranno proporzionalmente ridotti. Gli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, verificatisi fuori dai confini degli stati d'Italia, di San Marino, del Vaticano, sono indennizzati senza tener conto dei limiti sopra indicati.

6.3 LIQUIDAZIONE PRIVILEGIATA PER INVALIDITÀ PERMANENTE DI GRADO ELEVATO

Nel caso l'invalidità permanente sia maggiore del 60% della totale, Reale Mutua liquida un indennizzo in misura pari al 100% del capitale assicurato per invalidità permanente totale.

6.4 AMMINISTRATORI

Per la categoria in oggetto se compresa, l'assicurazione vale per gli infortuni occorsi nello svolgimento delle loro mansioni per conto del *Contraente* e precisamente durante riunioni, incarichi, missioni e relativi trasferimenti, sempreché sia documentato attraverso verbali, corrispondenza con data certa, atti di repertorio del *Contraente*, che l'*infortunio* si è verificato durante gli eventi sopra descritti.

6.5 ASSICURAZIONE DI PERSONA NON NOMINATA

In base alla dichiarazione del *Contraente* che per l'esplicazione delle mansioni specificate in *polizza* non si avvale di altre persone al di fuori di quelle indicate, Reale Mutua rinuncia a conoscere preventivamente le loro generalità. Essa non sarà tuttavia tenuta a indennizzare eventuali infortuni, qualora risultasse che il *Contraente* abbia adibito alle mansioni di cui trattasi un numero di persone maggiore di quello indicato.

La garanzia è operante soltanto per le persone di età compresa fra i 18 e i 70 anni. Qualora l'Assicurato risulti affetto da infermità, mutilazioni o difetti fisici e purché sia in grado di svolgere le mansioni descritte, la garanzia sarà valida ugualmente, intendendosi espressamente confermati i criteri di indennizzabilità previsti come sopra.

Inoltre, qualora l'infortunato risulti essere "persona assicurabile con patto speciale" la garanzia è ugualmente operante, ma l'indennizzo liquidabile a termini di polizza è ridotto alla metà.

6.6 RISCHI DELLA CIRCOLAZIONE

La garanzia opera per gli infortuni occorsi al conducente del veicolo, identificato in *polizza*, durante ed in conseguenza della circolazione nonché per gli infortuni occorsi durante la riparazione del mezzo e le relative operazioni di controllo, rese necessarie per riprendere la marcia.

L'assicurazione vale a condizione che il veicolo circoli con il consenso del Contraente e sia guidato da persona in possesso della prescritta patente di abilitazione e degli altri requisiti previsti dalle vigenti Leggi.

La guida a titolo professionale deve essere espressamente indicata in *polizza*; in difetto si applicano le norme dell'art. 1898 del Codice Civile.





Qualora la garanzia sia resa operante nei confronti dei trasportati, la stessa è prestata a condizione che sia stato assicurato un numero di persone corrispondente a quello dei posti risultanti dalla carta di circolazione; in difetto si applica quanto disposto dall'art. 1898 del Codice Civile. Se, al momento del sinistro, sul veicolo risulti un numero di trasportati maggiore di quello indicato sulla carta di circolazione, i capitali individualmente assicurati saranno ridotti in proporzione al numero di trasportati accertato.

Nel caso di veicolo destinato al trasporto di cose, la garanzia è valida in quanto i trasportati si trovino all'interno della cabina di guida.

6.7 CAMBIAMENTO NELLE MANSIONI DEGLI ASSICURATI

Qualora per esigenze aziendali il *Contraente* debba temporaneamente destinare un *Assicurato* a compiti diversi da quelli descritti in *polizza* **sempreché rientranti nell'ambito della normale attività d'impresa,** non si applicano le norme previste al punto Aggravamento di *rischio*.

6.8 ESONERO DALLA DENUNCIA DI ALTRE ASSICURAZIONI SOTTOSCRITTE DAGLI ASSICURATI

Il *Contraente* è esonerato dal denunciare altre eventuali assicurazioni che i singoli *Assicurati* abbiano stipulato o stipulino in proprio con altre o con la sottoscritta Compagnia.

6.9 ESONERO DALLA DENUNCIA DI INFERMITÀ

Il Contraente è esonerato dal denunciare malattie, mutilazioni, difetti fisici da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire. Gli Assicurati sono pertanto inclusi in garanzia indipendentemente dalle loro condizioni fisiche e di salute.

È tuttavia espressamente confermato che l'indennizzabilità e la liquidazione di eventuali infortuni avverrà secondo i "criteri di indennizzabilità" stabiliti come sopra.

È parimenti confermato il punto Persone non assicurabili - Limiti di età; pertanto qualora l'infortunio colpisca una persona non assicurabile il relativo premio sarà restituito da Reale Mutua.

Inoltre, qualora l'infortunato risulti "persona assicurabile con patto speciale" la garanzia è ugualmente operante, ma l'indennizzo liquidabile a termini di polizza è ridotto alla metà.

6.10 ASSICURAZIONE PER CATEGORIE O GRUPPI

(Con regolazione del premio al termine di ciascun periodo assicurativo).

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per la loro identificazione si farà riferimento ai libri amministrativi del Contraente tenuti obbligatoriamente per legge. L'assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni del Contraente circa la consistenza numerica degli Assicurati per ogni categoria (o gruppo), quale risulta inizialmente indicata in polizza. Eventuali variazioni in corso di contratto avranno automatica validità agli effetti della garanzia senza obbligo di comunicazione da parte del Contraente: delle variazioni si terrà conto in sede di regolazione del premio, agli effetti della quale si considera il "numero medio" degli Assicurati per ogni categoria.

6.11 ASSICURAZIONE IN BASE ALLE RETRIBUZIONI

(Con regolazione del premio al termine di ciascun periodo assicurativo).

- A Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per la loro identificazione e per la determinazione delle somme assicurate e del premio si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione del Contraente tenuti obbligatoriamente per legge.
- **B** Agli effetti assicurativi per retribuzione si intende quanto per il dipendente viene comunicato all'INPS quale imponibile per il conteggio dei relativi contributi.
- C Per la liquidazione delle indennità è considerata retribuzione annua dell'infortunato quella a lui corrisposta, per i titoli di cui sopra, nei 12 mesi precedenti il mese nel quale si è verificato l'infortunio. Se il rapporto di lavoro dell'infortunato è inferiore a 12 mesi, la retribuzione maturata nel periodo di lavoro effettivo viene rapportata ad anno; salvo per i rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata





inferiore ai dodici mesi, per i quali il capitale assicurato sarà rapportato alla effettiva retribuzione pattuita per la durata del contratto di lavoro stesso.

D - Il tasso di *premio* viene pattuito per ogni mille euro di retribuzione computata ai sensi del precedente punto B. Al *premio* risultante vanno applicati sconti e maggiorazioni eventualmente pattuiti ed aggiunti accessori ed imposta.





SCHEDA DI POLIZZA

7.1 CATEGORIE, e SOMME ASSICURATE

7.1.1 Amministratori e Segretario Comunale

	Massimale
Garanzia	€
Caso Morte	€
Caso Invalidità Permanente	€
Diaria per ricovero	€
Rimborso spese mediche	€
	€
	€

7.1.2 Infortuni conducenti veicolo privato per servizio

	Massimale
Garanzia	€
Caso Morte	€
Caso Invalidità Permanente	€
Diaria per ricovero	€
Rimborso spese mediche	€
	€
	€

7.1.3 Infortuni conducenti veicoli di proprietà dell'Ente

	Massimale
Garanzia	€
Caso Morte	€
Caso Invalidità Permanente	€
Diaria per ricovero	€
Rimborso spese mediche	€
	€
	€

7.1.4 Volontari

2	Massimale		
Garanzia	€		
Caso Morte	€		
Caso Invalidità Permanente	€		
Diaria per ricovero	€		
Rimborso spese mediche	€		
	€		
	€		

7.1.5 Minori in affido

Oceannia	Massimale
Garanzia	€
Caso Morte	€
Caso Invalidità Permanente	





Diaria per ricovero	€
Rimborso spese mediche	€
	€
	€

7.1.6 Centri ricreativi estivi e/o invernali.

Garanzia	Massimale	
Caso Morte	€	
Caso Invalidità Permanente	€	
Diaria per ricovero	€	
Rimborso spese mediche	€	
	€	
	€	
EASTERNA DE AUGUSTA REALES CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE L	€	

7.1.7 Anziani partecipanti ai soggiorni climatici

Garanzia	Massimale	
Caso Morte	€	
Caso Invalidità Permanente	€	
Diaria per ricovero	€	
Rimborso spese mediche	€	
2,50,000	€	
	€	
	€	

7.1.8 Volontari della Protezione civile

Garanzia	Massimale	
Caso Morte	€	
Caso Invalidità Permanente	€	
Diaria per ricovero	€	
Rimborso spese mediche	€	
	€	
	€	
	€	

7.1.9 ISCRITTI AI CORSI DI NUOTO E GINNASTICA

Garanzia	Massimale	
Caso Morte	€. 100.000,00	
Caso Invalidità Permanente	€. 100.000,00	
Diaria per ricovero	€. 50,00	

7.1.10

Garanzia	Massimale	
Caso Morte	€	
Caso Invalidità Permanente	€	
Diaria per ricovero	€	
Rimborso spese mediche	€	
	€	





	€
	c
manufacture and the second sec	E


7.2 CONTEGGIO DEL PREMIO

- Premio annuo Lordo minimo comunque acquisito: Euro 3.990,00

	Parametro	Premio lordo	Totale premio
Categoria Assicurata	preventivato	pro capite €	lordo annuo €
Iscritti ai corsi di nuoto e ginnastica	300	€ 13,30	€ 3.990,00
Toolita di ooloi di ridoto o giirilaotioa	Totale premio a	nnuo anticipato	€ 3.990,00

IL CONTRAENTE

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI L'Agente Procuratore





VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE ED ESIGENZE DEL CONTRAENTE N: 5417168

AGENZIA DI BATTIPAGLIA

COD. AGENZIA 735

INTERMEDIARIO BARBA Guido


Cosi	i come disposto dal Regolamento IVASS nº 40/2018 mazioni necessarie a valutare la coerenza del contra	, il presente atto che inten	questionario ha lo scopo di acq de sottoscrivere rispetto alle su	quisire, nel Suo interesse, l e esigenze.
	INFOR	MAZIONI	DI BASE	
Nom	ne e Cognome /Ragione Sociale SALERNO SOLIDALE	SPA		
	ice Fiscale/ P. Iva 03309030552	OI A		
	cazione / Indirizzo V. G. VESTUTI			n Charles and San
Città			D 04	N.
Tele	the management of the control of the		Prov. SA	CAP
E-ma	all			
	INFORMAZIONI PER L'AI	NALISI DELL	E ESIGENZE ASSICURATIVE	
TIPOL	azienda associazione esercizio commerciale tour operator/agenzia di viaggi		scuola studio professionale istituto di credito/finanziaria/assicuraz altro	ione
TIPOL	OGIA DI ASSICURANDI titolari o soci dell'azienda/studio prof/eser comm studenti/personale scolastico clienti dell'istituto di credito/finanziaria altro		dipendenti iscritti all'associazione clienti del tour operator/agenzia di via	
- Desc	rizione altro: ISCRITTI AI CORSI DI NUOTO E GINNASTICA			
PRESE	ENZA AMMINISTRATORI / CONSIGLIERI Si	Strip Village	No	
NUME	ERO ADDETTI	_		
	nessuno		meno di 5	
H	da 5 a 10		da 11 a 50	
	da 51 a 250	\boxtimes	oltre 250	
EFFET	TO ECONOMICO NEGATIVO DA DECESSO KEY MEN nessuno (non ci sono key men)		lieve (superabile in breve tempo)	

lieve (superabile in breve tempo)

assolutamente destabilizzante



rilevante (superabile in un tempo medio/lungo)





N.B. ALCUNE GARANZIE POSSONO PREVEDERE LIMITAZIONI/ESCLUSIONI DELLA PRESTAZIONE. IN PARTICOLARE, QUALORA IL PRODOTTO OGGETTO DELL'EVENTUALE ACQUISTO CONTENGA GARANZIE MALATTIE, LE FACCIAMO PRESENTE CHE LA POLIZZA POTREBBE NON OPERARE PER LE CONSEGUENZE DI SITUAZIONI PATOLOGICHE (INFORTUNI/ MALATTIE) PREESISTENTI ALL'ACQUISTO STESSO.


IL SUO INTERMEDIARIO È A DISPOSIZIONE PER ILLUSTRARLE NEL DETTAGLIO OGNI CONTENUTO DI POLIZZA. LE RACCOMANDIAMO, COMUNQUE, DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CON SPECIFICO RIGUARDO ALLE PARTI EVIDENZIATE IN GRASSETTO.

Questionario nº 5417168

DICHIARAZIONE DI COERENZA DEL PRODOTTO CON LE RICHIESTE ED ESIGENZE DEL CONTRAENTE

Spettabile SALERNO SOLIDALE SPA, Il prodotto che intende acquistare risulta coerente con l'analisi delle sue richieste ed esigenze

assicurative, effettuata sulla base delle informazioni fornite. Firma Intermediario Firma potenziale Contraente Data 21/10/2021





	INFORMAZIONI PER L'AMALISI ASSICURA	AIIVAP	ER LA TOTELA DELLE COLLETTIVITÀ	to a second	
1) Si inte	ende estendere la garanzia anche al nucleo famigliare degli assicurandi? Si		No		
2) La co	pertura è frutto di un accordo sindacale (CCNL, accordo/regolamento azier Si	ndale)?	No		
3) II gru	ppo assicurativo è già tutelato (totalmente o parzialmente) nei confronti d infortuni tutela legale non assicurato	i quali ev	enti? malattie assistenza altro		
4) Si vo	gliono assicurare gli infortuni nell'ambito: solo professionale solo circolazione solo infortuni aeronautici		solo extra professionale (compresa circola: professionale + extra professionale	zione)	
5) Si vu	ole garantire ai beneficiari degli assicurandi un capitale in caso di decesso d Si	da infortu	nio? No		
6) Si vuo lavoro?	ole garantire agli assicurandi un indennizzo in caso di infortunio e/o malati SI (infortuni + malattie) SI (solo malattie)	tia invalid	lanti che comportino una riduzione (totale d SI (solo infortuni) NO	o parziale) della	a capacità di
	ole garantire agli assicurandi una diaria giornaliera in caso di ricovero in ist SI (infortuni + malattie) NO		Si (solo infortuni)		
8) Si vu	ole garantire agli assicurandi il rimborso delle spese di cura che potrebbero SI (infortuni + malattie) NO	insorge	re in caso di infortunio e/o malattia? SI (solo infortuni)		
9) Si vu 	ole garantire agli assicurandi un supporto economico a fronte di situazioni SI, con rendita mensile NO	di bisogr	no dovute alla perdita di autosufficienza? SI, con erogazione di capitale oltre la rend	ita	
10) Si v	uole garantire agli assicurandi un indennizzo in caso di contagio accidental Si	e da viru	s H.I.V.? No		
	uole assicurare il rimborso delle spese di natura legale che potrebbero der ti nella polizza proposta)? Si	iverare d	a controversie giudiziare (a seguito di event No	i dannosi cope	rti dalle garanzie
12) Pot	rebbe interessare una gamma di utili servizi di assistenza 24 ore su 24 per Si	tutti i gio	rni dell'anno? No		
13) Si v	ogliono garantire agli assicurandi delle prestazioni di assistenza? SI, assistenza in viaggio NO		SI, assistenza di tipo domiciliare		
GLI ASS	SICURANDI SONO I CLIENTI DI TOUR OPERATOR/AGENZIA DI VIAGGI?			☐ SI	⊠ NO
Attività	a sportiva: nessuna agonistica		amatoriale professionale		





DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE

In ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 56, comma 8, del Regolamento Ivass n. 40/2018, il sottoscritto SALERNO SOLIDALE - S.P.A. dichiara di aver ricevuto e preso visione (indicare solo quelli consegnati):

	(**************************************
	Dell'Allegato 3 al Regolamento Ivass n. 40/2018 "Informativa sul distributore";
\boxtimes	Dell'Allegato 4 al Regolamento Ivass n. 40/2018 "Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP";
\boxtimes	Dell'Allegato 4 - ter al Regolamento Ivass n. 40/2018 "Elenco delle regole d comportamento del distributore";
\boxtimes	Della documentazione informativa precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.
	, N
	II Contraente / L'Assicurato
	X Aloneus Alein





